



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa.- Attribuzione buoni pasto (ticket).

L'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 – concernente “*Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121*” – individua quattro tipologie di contesti, nei quali il personale della Polizia di Stato si trova in particolari situazioni di impiego e ambientali:

- a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
- b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini delle disponibilità per l'impiego.

Per le suddette situazioni viene riconosciuto in favore del personale il diritto al beneficio della fruizione della “*mensa obbligatoria di servizio*”.

Il primo comma del successivo articolo 2 prevede che, qualora non sia possibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento di una struttura di mensa, l'Amministrazione dell'interno è autorizzata a provvedere alla stipula di convenzioni con altre Amministrazioni o Enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale, ovvero alla stipula di convenzioni con esercizi privati.

Il combinato disposto del secondo comma dello stesso articolo 2 con l'art. 35 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, stabilisce poi che, nell'ipotesi di cui alla richiamata lettera b), quando si provvede attraverso il ricorso ad esercizi privati, sussiste un limite all'onere a carico dell'Amministrazione, attualmente pari a euro 4,65, limite non previsto con riguardo alle altre sopra richiamate situazioni di impiego.

Con riferimento, in particolare, alla stipula di convenzioni con esercizi privati, pervengono frequentemente ai competenti Uffici Dipartimentali segnalazioni concernenti le criticità riscontrate nel garantire il pieno godimento del diritto al beneficio della fruizione della “*mensa obbligatoria di servizio*” agli aventi diritto, nei casi in cui non siano presenti strutture di mensa



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni o Enti pubblici, ovvero, qualora presenti, non risulti oggettivamente possibile accedere alle stesse per motivi logistici o di servizio.

Nello specifico, le criticità riscontrate nel tempo riguardano, prevalentemente:

- l'assenza nell'ambito territoriale di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative;
- l'inidoneità delle strutture ricettive rispetto alle esigenze dell'Amministrazione;
- l'indisponibilità di operatori economici del settore ristorazione a stipulare convenzioni con l'Amministrazione al prezzo massimo di euro 4,65;
- la possibilità di assicurare, con le convenzioni stipulate con il predetto limite di 4.65 euro, un pasto completo, analogo a quello offerto dalla mensa di servizio.

Come è noto, con l'emanazione del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 – concernente il *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 1998-1999”* – sempre con il fine di assicurare il pieno beneficio della *“mensa obbligatoria di servizio”*, è stata introdotta dall'articolo 35 anche la possibilità di provvedere, in alternativa alle convenzioni con esercizi privati, attraverso la concessione di un *“buono pasto giornaliero”* (ticket).

Nell'ambito della complessiva ridefinizione della disciplina concernente la materia del vettovagliamento e delle mense di servizio, già oggetto di un apposito tavolo tecnico con le Organizzazioni sindacali – che dovrà concludersi entro il prossimo mese di febbraio – al fine di superare nell'immediato le cennate problematiche inerenti all'utilizzo delle convenzioni con esercizi privati di ristorazione e garantire l'uniformità di trattamento per tutto il personale, si ritiene che vada assicurata al personale – già in questa prima fase – l'erogazione del “buono pasto giornaliero” (ticket), ai sensi della vigente normativa, quale forma sostitutiva di vettovagliamento alternativa al pasto erogato attraverso le convenzioni già stipulate con esercizi privati di ristorazione, qualora sia stato verificato che le stesse non consentano la fruizione di un pasto completo.

Tale esigenza nasce dalla considerazione che – come sopra specificato – le convenzioni con gli esercizi privati di ristorazione con il limite massimo previsto di 4.65 euro, raramente consentono al dipendente di usufruire di un pasto che, per qualità e quantità, sia equiparabile a quello fruibile in una struttura di mensa.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Analoga possibilità di erogazione del buono pasto (ticket) sussiste anche qualora nella sede di servizio sia presente una struttura di mensa alla quale non risulti oggettivamente possibile accedere, per i richiamati motivi logistici o di servizio, e non risulti possibile stipulare convenzioni con esercizi privati di ristorazione.

Il predetto buono pasto (ticket) può essere, altresì, erogato nel caso in cui gli orari di chiusura della mensa non consentono al personale, in relazione all'orario di servizio svolto, di fruire della mensa medesima, compreso il caso in cui il dipendente potrebbe fruire del "sacchetto viveri", a meno che il dipendente stesso non lo richieda espressamente.

In tutti i sopra indicati casi, codeste Prefetture e la Segreteria del Dipartimento - Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con gli Organismi della Polizia di Stato interessati, in aggiunta alle convenzioni già stipulate, vorranno aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto (ticket), in formato elettronico (compatibilmente con le obbligazioni assunte con i contratti ancora in corso), informandone la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria di questo Dipartimento.

Inoltre, ferma restando l'applicazione della presente circolare, al fine di consentire una più puntuale valutazione sui servizi erogati mediante le convenzioni con gli esercizi privati di ristorazione, si rende necessario che codeste Prefetture e la Segreteria del Dipartimento-Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali, svolgano un monitoraggio sui servizi medesimi, al fine di conoscere, per quanto di rispettiva competenza, il numero delle convenzioni in atto, nonché la composizione qualitativa e quantitativa del servizio medesimo, esprimendo, altresì, le proprie determinazioni in merito all'eventuale opportunità di recedere dal contratto, qualora non sussistano più le condizioni per assicurare al personale un servizio adeguato alle prestazioni erogate presso le strutture di mensa.

Nel presente contesto, riferito esclusivamente alla richiamata situazione di cui alla lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 203 – fermo restando quanto sinora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un solo pasto – si ritiene, altresì, opportuno dettare un univoco criterio anche in ordine alla possibilità dell'erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della "*mensa obbligatoria di servizio*" sia per il pranzo che per la cena.

Pertanto, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta, indipendentemente



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) – e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21.

Si tiene, infine, a precisare che le direttive emanate con la presente circolare assumono, in una prima fase semestrale, una valenza sperimentale e che, di conseguenza, potranno essere oggetto di integrazioni e modifiche finalizzate ad una più puntuale definizione della disciplina, nonché alla verifica degli effetti che le stesse produrranno sotto un profilo finanziario.

In tale senso, codesti Uffici della Polizia di Stato svilupperanno un'apposita attività di controllo e monitoraggio sulla materia, segnalando alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria i dati relativi all'erogazione mensile del doppio buono pasto, nonché le eventuali difficoltà applicative.

Con successiva circolare, verranno emanate specifiche istruzioni finalizzate ad uniformare le modalità di trasmissione, per via telematica, dei dati suindicati, anche attraverso appositi modelli predisposti dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, che consentano la verifica, in tempo reale, della corretta applicazione della disciplina, tenuto anche conto dei profili di responsabilità erariale connessi alla indebita erogazione dei buoni pasto in assenza delle prescritte condizioni.

Si confida nella puntuale applicazione delle presenti direttive, la cui decorrenza è fissata al 1° febbraio 2019.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli  
*F. Gabrielli*